STATUTO ALLEANZA EVANGELICA ITALIANA

PARTE I: VIGENZA, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ARTICOLAZIONI TERRITORIALI, DICHIARAZIONE DI FEDE, FINALITÀ E MEZZI, AUTONOMIA DEI SOGGETTI FEDERATI, DOVERI E DIRITTI DEI SOGGETTI FEDERATI

Articolo 1 - Vigenza dello Statuto

Il seguente Statuto dell'Alleanza Evangelica Italiana (da ora in avanti citata con la sigla AEI) sostituisce integralmente, dalla data della sua approvazione, il precedente del 12 aprile del 1997.

Articolo 2 – Denominazione, sede, durata e articolazioni territoriali

2.1 L'Alleanza Evangelica Italiana, costituita nel 1974, è un'associazione ETS con sede legale in Roma, vicolo S. Agata n. 20. La sua organizzazione sul territorio dello Stato potrà prevedere l'istituzione di sedi secondarie, uffici, succursali, rappresentanze territoriali in Italia ed all'estero con deliberazione dell'assemblea federale su proposta del Comitato Esecutivo Federale. L'A.E.I. mantiene e sviluppa una concreta comunione e collaborazione con l'Alleanza Evangelica Europea e con la WEF - World Evangelical Fellowship a livello mondiale.

2.2. La durata dell'AEI è illimitata essendo istituzione impegnata, in obbedienza al mandato ricevuto dal Signore Gesù Cristo (Matteo 28:18-20; Giovanni 17:21) a testimoniare nell'unità dei credenti la proclamazione dell'evangelo sino al Suo glorioso ritorno.

Articolo 3 - Dichiarazione di fede

3.1. L'AEI è fondata sulla confessione di fede apostolica che «Gesù Cristo è il Signore» (Filippesi 2:11; Luca 24:44-49) in accordo con tutte le verità fondamentali del cristianesimo biblico.

3.2. La dichiarazione di fede fa parte integrante ed indivisibile del presente Statuto.

a) Noi crediamo che le Sante Scritture, nel canone riconosciuto dal cristianesimo evangelico, ci sono state date da Dio, sono divinamente ispirate ed infallibili. Come Parola di Dio esse sono la nostra suprema autorità in ogni materia di fede e di condotta (II Timoteo 3:16; II Pietro 1:21; Matteo 24:15; Salmo119:105).

b) Noi crediamo in Dio, uno, eternamente esistente in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo (Salmo 102:27; Matteo 28:19; Giovanni 5:7).

c) Noi crediamo nel nostro Signore Gesù Cristo, unico mediatore, Dio manifestato nella carne, nato da Maria vergine, vero uomo ma senza peccato, nei suoi miracoli

divini, nella sua resurrezione corporale, e nel suo ritorno in potenza e gloria (Colossesi 2:18; Isaia 7:14; Ebrei 4:15; Atti 2:22; I Pietro 3:18; Marco 16:19; I Timoteo2:5; Luca 21:27; Giovanni 14:30-31).

d) Noi crediamo che a causa del peccato l'intera stirpe umana è corrotta e perduta, e che l'uomo, peccatore e perduto, può essere salvato soltanto per mezzo della morte espiatoria e della resurrezione del Signore Gesù Cristo - mediante la fede e non per opere - e della rigenerazione operata in lui dallo Spirito Santo (Romani 5:12; I Pietro 1:19-20; Romani 10:9; Efesini 2:8-9; Tito 3:5).

e) Noi crediamo nella persona dello Spirito Santo, il cui ministero è quello di glorificare il Signore Gesù Cristo, di convincere il mondo di peccato, di impartire la vita al peccatore che si ravvede e crede in Cristo, e dimorare in comunione col credente, santificandolo per mezzo della verità, e dandogli la forza di vivere una vita santa, di testimonianza e di servizio per il Signore Gesù Cristo (Giovanni 16:13-14; 16:8; 6:63; I Giovanni 5:1; Romani 8:9; I Pietro 1:2; Atti1:8).

f) Noi crediamo che la Chiesa è composta da tutte quelle persone, che avendo creduto in Gesù Cristo per la loro salvezza, ed essendo state rigenerate dallo Spirito Santo, sono spiritualmente unite nel corpo di Cristo di cui Egli è il Capo (Atti 2:47; I Corinzi 12:24-27; Colossesi1:18).

g) Noi crediamo nella corporale resurrezione di tutti i morti: dei credenti a vita eterna e benedetta col Signore, e degli increduli a giudizio ed a eterna punizione (Giovanni 5:28-29; I Tessalonicesi 4:16-17; Apocalisse 20:11-15)

Articolo 4 - Finalità e mezzi

4.1 Le finalità che l'AEI intende raggiungere in nome e per conto dei soggetti federati sono:

a) la difesa e la conferma dell'evangelo di Gesù Cristo nel nostro tempo ed in tutti i contesti e le situazioni nei quali il Signore chiama l'AEI ed i soggetti rappresentati a realizzare la vocazione cristiana evangelica;

b) il progresso nella proclamazione dell'evangelo ad opera dei soggetti rappresentati;

c) il mantenimento della piena comunione nell'evangelo nei confronti dei soggetti federati e fra gli stessi;

d) la rappresentanza giuridica, in persona del suo legale rappresentante *p.t.,* di fronte allo Stato ed a tutte le sue articolazioni territoriali, nonché nei confronti di qualsiasi altro soggetto, sia pubblico che privato.

4.2 L'AEI intende realizzare le dette finalità con le seguenti azioni:

a) promuovere, conservando l'unità dello Spirito, la consapevolezza dell'identità evangelica sia favorendo un adeguato e costante insegnamento biblico, sia mediante

una migliore conoscenza della realtà evangelica del nostro Paese; promuovere e favorire la presenza dell'AEI e dei soggetti rappresentati in tutti gli ambiti della vita pubblica per testimoniare Gesù Cristo ed il suo evangelo;

b) sviluppare e rafforzare tutti gli opportuni collegamenti con tutti i soggetti rappresentati e tra di essi al fine di realizzare su basi unitarie le azioni, i programmi e gli obiettivi condivisi;

c) promuovere associazioni di chiese locali, di opere e di istituzioni evangeliche ai fini di un sano e costruttivo decentramento decisionale nella formazione e nell'attuazione di tutti i programmi;

d) mantenere, sollecitare, rafforzare collegamenti ed intese con tutte le istituzioni, chiese, opere ed organizzazioni, nazionali ed internazionali, facenti e non facenti parte dell'AEI, per far conoscere, promuovere e difendere le finalità dell'AEI in rappresentanza dei soggetti federati;

e) incoraggiare ogni opportuna azione dei soggetti rappresentati utile ad una sempre più ampia diffusione della Parola di Dio con ogni mezzo consentito (manifestazioni ed incontri di evangelizzazione, seminati, convegni, centri educativi, scuole di ogni ordine e grado, opere sociali, attività editoriali, radio-televisive, ecc.);

f) svolgere ogni altra attività, connessa e complementare alle precedenti sopra enunciate, diretta alla propagazione della fede evangelica ed al miglior collegamento con e tra i soggetti rappresentati;

g) promuovere, istituire e gestire, per mezzo delle sue rappresentanze territoriali, collegi, convitti, case di riposo, case per ferie, ed ogni altra attività di assistenza e beneficenza concordante con la dichiarazione di fede.

Le finalità dell'AEI ed i mezzi per conseguirle escludono in ogni caso lo scopo di lucro.

L'AEI pertanto si ritiene destinataria di tutte le norme giuridiche in vigore o da emanare relative alla sua particolare soggettività di associazione non riconosciuta che svolge, senza scopo di lucro, attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.3 Nei confronti delle chiese, delle opere e delle istituzioni rappresentate, l'AEI si pone come organismo a struttura federativa teso ad assicurare l'unità di intenti e di azione di tutte le realtà che ne fanno parte nel pieno rispetto della loro identità e della loro autonomia sul piano locale.

Articolo 5 – Autonomia

L'AEI ed i soggetti federati che ne fanno parte affermano di essere resi capaci dal Signore di governare sé stessi mediante la guida dello Spirito Santo (Giovanni 16:13), nella costante sottomissione alla Parola di Dio. Pertanto essi, nell'espletamento della

loro missione evangelica, dichiarano di non essere sottomessi ad alcuna autorità che non sia quella della Parola di Dio.

Tuttavia l'A.E.I. mantiene e sviluppa una concreta comunione e collaborazione con l'Alleanza Evangelica Europea e con la WEF - World Evangelical Fellowship a livello mondiale.

Articolo 6 - Soggetti federati ed articolazioni territoriali

6.1 Possono associarsi all'AEI tutti i credenti evangelici, le chiese, le opere, le istituzioni e tutte le altre organizzazioni evangeliche che si riconoscono nella dichiarazione di fede. L'ammissione dei nuovi soci è pertanto regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. I soggetti diversi dalle persone fisiche agiscono per il tramite dei loro rappresentanti legali o riconosciuti.

6.2. Il vincolo federativo col quale i soggetti diversi dalle persone fisiche accettano di essere collegate e rappresentate dall'AEI non fa venir meno la loro piena autonomia funzionale e giuridica.

6.3 Sulle domande di ammissione, redatte sull'apposito modulo, delibera il Comitato Esecutivo Federale a maggioranza dei suoi componenti su proposta del Consiglio Distrettuale al quale va presentata la domanda per i residenti di quel distretto.

6.4 Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea.

6.5 Il ricorso all'Assemblea è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6.6 Il Comitato Esecutivo Federale comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota ratificata dall'Assemblea. La qualità di associato dell'AEI è intrasmissibile.

6.7 L'AEI attua le sue finalità anche con l'ausilio delle sue articolazioni territoriali. In tali ambiti territoriali l'AEI favorisce la costituzione di associazioni, coordinamenti, consulte di propri soggetti nel rispetto della comunione con l'AEI stessa. Le modalità di costituzione e di funzionamento di tali soggetti territoriali formeranno oggetto di separato regolamento approvato dall'Assemblea Federale su proposta del Consiglio Federale, sentiti i rappresentanti dei soggetti residenti nel territorio.

Articolo 7 - Doveri e diritti dei soggetti federati

7.1 Tutti i soggetti federati hanno il dovere di contribuire alla piena realizzazione delle finalità istituzionali sia con il loro fattivo impegno propositivo e partecipativo alle varie iniziative e sia con il loro responsabile apporto di risorse finanziarie.

7.2 Le quote annuali di partecipazione sono ratificate, con riferimento all'annualità decorrente dell'accettata iscrizione, dall'Assemblea Federale su delibera del Comitato esecutivo federale. Il mancato versamento entro l'annualità preclude il diritto di voto nell'Assemblea federale e nei Consigli Distrettuali. Il diritto è fatto salvo se la regolarizzazione avviene prima dello svolgimento dell'AF e dei Consigli Distrettuali.

7.3 La qualità di socio dell'AEI si perde:

1. per unilaterale recesso da comunicare per iscritto al Comitato Esecutivo Federale;
2. per esclusione conseguente a provvedimento disciplinare definitivo del Collegio dei probiviri;
3. per decesso relativamente alle persone fisiche e per scioglimento e soppressione relativamente alle persone giuridiche;
4. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dalla ricezione del sollecito scritto.

7.4 L'esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo Federale, sentito il Consiglio Distrettuale competente. Prima di procedere all'esclusione del socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7.5 L'interessato ha diritto di impugnare la delibera del Comitato, che ha deciso sulla sua esclusione, dinanzi al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento/pronuncia della delibera stessa.

7.6 Da ultimo, entro ulteriori 30 giorni dal ricevimento/pronuncia della delibera del Collegio dei probiviri l'interessato può impugnare la stessa dinnanzi all'Assemblea Federale.

7.7 La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'AEI sia all'esterno per designazione o delega.

7.8 La cessazione della qualità di socio, per qualsiasi causa, non dà mai diritto alla restituzione delle quote, dei contributi e delle donazioni acquisiti dall'AEI. L'esclusione motivata è immediatamente esecutiva anche in pendenza di impugnazione.

PARTE II: ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 8 - Gli organi federali e le articolazioni territoriali

Gli organi federali e le articolazioni territoriali sono:

- l'Assemblea Federale dell'AEI(AF);

- il Comitato esecutivo federale (CEF);

- i Consigli Distrettuali (CD);

- il Collegio dei probiviri;

- la Commissione di revisione(CRE).

8.2 Tutte le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito, volontariamente rese nello spirito di servizio che caratterizza la vocazione dei credenti. Può essere consentito il rimborso delle spese documentate nella misura e nei modi deliberati per ogni esercizio finanziario dal CEF. I rapporti eventuali di lavoro subordinato e/o autonomo saranno regolati dalle vigenti leggi dello Stato in materia.

8.3 La candidatura alle cariche previste dal presente articolo è possibile non prima del compimento di due anni dalla data della domanda di iscrizione ed in costanza di regolare rapporto associativo, fatta eccezione per le candidature per l'accesso alla Commissione di revisione.

Art. 9 - L'Assemblea federale dell'AEI (AF)

9.1 L'AF esprime la capacità dei soggetti liberamente federati di autogovernarsi sotto l'unica sovranità della Parola di Dio e con la guida dello Spirito Santo (Giovanni 16:13). Le sue deliberazioni costituiscono le generali direttive programmatiche ed operative che danno impulso e ordine all'azione coordinata di tutti gli organi per la piena realizzazione delle finalità istituzionali.

9.2 L'AF è organicamente costituita da tutti i soggetti indicati nell'art.6.

9.3 Costituisce specifica competenza dell'Assemblea Federale:

a. deliberare su tutti i programmi, progetti ed iniziative e sulle strategie atte a realizzarli;
b. eleggere e revocare i tre componenti del Comitato Esecutivo Federale e prendere atto dei nominativi degli altri sei componenti nominati dai Comitati Distrettuali che compongono unitariamente il CEF di nove membri;
c. eleggere e revocare i componenti del Consiglio dei probiviri ed approvarne il regolamento;
d. eleggere e revocare i componenti, incluso il Presidente, della Commissione di revisione;
e. ratificare i nomi di coloro che fanno parte delle Commissioni Consultive Federali (CCF) per lo studio e l'approfondimento di specifiche problematiche. I nomi dei membri di queste Commissioni vengono individuati dal Comitato Esecutivo Federale che potrà avvalersi del parere dei Consigli Distrettuali. L'Assemblea Federale ha compito di ratificare e facoltà di integrare la rosa dei nomi proposta per ciascuna commissione tramite sua diretta elezione. Costituiscono criterio di eleggibilità: regolarità nel rapporto associativo con l'AEI; condivisione dei princìpi dottrinali ed etici della stessa; sicura e accertata competenza sui temi da trattare in commissione. Se necessario, ciascuna commissione potrà avvalersi volta per volta e in modo informale del parere di esperti esterni. I documenti stilati dalle Commissioni recano la firma per esteso dei suoi membri. Le

tematiche generali di competenza delle Commissioni sono individuate dall'Assemblea.

f. ratificare i regolamenti deliberati dal CEF;
g. ratificare i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Comitato Esecutivo Federale unitamente alla relazione di revisione dell'apposita commissione;
h. ratificare la determinazione delle quote del contributo associativo dei soggetti federati, come deliberate dal Comitato Esecutivo Federale;
i. questa rappresentanza viene necessariamente conferita al Presidente; pertanto il comma i viene cancellato;
j. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche di eventuali Regolamenti;
k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
l. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
m. deliberare sull'esclusione degli associati;
n. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

9.4 Convocazioni e ordine delle sedute.

In seduta ordinaria l'AF deve essere convocata almeno una volta all'anno; in seduta straordinaria tutte le volte che fatti, situazioni, argomenti e programmi ne giustifichino la più sollecita convocazione. Oltre che dal CEF, l'AF può essere convocata:

a. da almeno il 20 per cento degli associati aventi diritto di voto, dei quali non oltre un quarto siano soci personali. Tutti i soci devono intrattenere con l'AEI regolare rapporto associativo;
b. da almeno la metà dei Consigli Distrettuali;
c. da due membri della Commissione di revisione, congiuntamente ad almeno tre membri del CEF
d. l'avviso di convocazione deve contenere: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima convocazione e quello della seconda eventuale convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

L'avviso può essere consegnato a mano, trasmesso per fax, spedito per lettera, o comunicato anche in forma elettronica/telematica in ogni caso almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la seduta. È ammesso, dunque, sia il telegramma che il sistema telematico Internet di posta elettronica. Qualora l'ordine del giorno preveda una proposta di modificazione di Statuto, l'avviso deve essere spedito almeno quarantacinque giorni prima della seduta ed essere accompagnato dal testo della proposta di modifica.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9.5 Regolarità delle sedute.

È validamente costituita l'assemblea ordinaria e straordinaria quando in prima convocazione sono presenti la metà più uno dei soci federati, tenuto conto anche delle deleghe. In seconda convocazione è sufficiente la presenza dei tre decimi dei soci federati, incluse le deleghe.

Con atto separato rispetto al presente Statuto sono indicati i criteri con cui è stabilito il numero massimo di deleghe conferibili ai soci federati, persone fisiche o persone giuridiche.

L'assemblea non validamente costituita anche dopo la seconda convocazione, può essere riconvocata non prima di quindici giorni.

9.6 Insediamento del seggio assembleare.

Il seggio assembleare deve essere costituito e insediato immediatamente dopo l'appello nominale dei presenti e si compone di un Presidente, di un vice-Presidente e di due segretari verbalizzanti, nominati dall'assemblea stessa. L'elezione del seggio avviene sulla base di proposte verbali indirizzate al Presidente o al vice- Presidente dell'AEI i quali costituiscono seggio provvisorio sino all'insediamento di quello eletto. Le proposte vengono votate singolarmente per alzata di mano a maggioranza assoluta dei presenti.

9.7 Deliberazioni.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Il peso del voto spettante ai singoli soci, persone fisiche o persone giuridiche, è determinato, con atto separato rispetto al presente Statuto, dal Comitato Esecutivo.

È richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti:

a. Per l'approvazione di regolamenti di attuazione delle attività dell'AEI nonché per il funzionamento degli organi statutari e delle commissioni consultive federali;
b. per autorizzare il CEF al compimento di atti patrimoniali di straordinaria amministrazione, che comportino acquisizione, cessione, pennuta di beni immobili, inclusi i diritti reali sugli stessi, nonché per l'accettazione di donazioni e lasciti o rinuncia agli stessi e per l'assunzione di personale dipendente;
c. per la modificazione del presente Statuto;
d. per la messa in liquidazione dell'AEI.

9.8 Votazioni.

L'elezione degli organi di cui all'art. 8 avviene a schede segrete. Negli altri casi le votazioni potranno avvenire per alzata di mano, con la immediata controprova dei contrari e degli astenuti. Ad avvenuta verbalizzazione delle elezioni a schede segrete, queste verranno distrutte a cura dei segretari. Gli scrutatori sono designati dal Presidente del seggio e vengono coordinati dai due segretari.

9.9 I verbali dell'assemblea sono firmati al termine dei testi e per ogni pagina dal presidente e da due segretari roganti. Per espressa autorizzazione data dall'assemblea, il

verbale può non essere letto al termine della seduta, con il mandato al CEF, integrato dai revisori, di rileggerlo nella prima seduta di tale organo.

Art 10 - Il Comitato Esecutivo Federale (CEF)

10.1 Il CEF consta di un numero variabile di componenti nominati come segue:

a. tre componenti eletti direttamente dall'Assemblea Federale e cioè il Presidente, il vice-Presidente ed il Segretario generale. La scelta ricade tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
b. Gli altri componenti vengono cooptati di diritto, essendo stati designati quali coordinatori distrettuali dai rispettivi consigli Distrettuali (CD), almeno quattro mesi prima della convocazione dell'AF. Ognuno dei membri designati ha funzioni di collegamento con il CEF e rimane coordinatore e componente del proprio Consiglio distrettuale. Nella sua prima seduta il CEF designa i consiglieri responsabili ai vari servizi, con esclusione di quelli amministrativi e di tesoreria.

Nella sua prima seduta il CEF designa i consiglieri responsabili ai vari servizi, con esclusione di quelli amministrativi e di tesoreria.

10.2 L'elezione assembleare dei tre membri avviene a schede segrete, separatamente per ogni carica, su di un numero di candidati almeno doppio rispetto a quello da eleggere ed a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità viene subito ripetuta la votazione e se questa persiste prevale il candidato con più anni di età.

10.3 Attribuzioni del Comitato Esecutivo Federale.

a. Attua le deliberazioni e le direttive dell'Assemblea Federale ed è organo dell'AEI tra un'assemblea e la successiva;
b. formula progetti e proposte per l'AF e per gli altri organi dell'AEI;
c. assegna incarichi di servizio a propri membri e ne verifica l'operato;
d. cura, tramite il Presidente, il vice-Presidente ed il Segretario generale, tutti i rapporti con gli organi nazionali ed internazionali, sia in ambito religioso che civile;
e. provvede alla gestione delle attività istituzionali direttamente amministrate o vigila su quelle gestite dai Consigli distrettuali e, comunque, negli ambiti del distretto;
f. amministra a mezzo del Segretario generale i fondi ed i beni comunque pervenuti e acquisiti dall'AEI, sovrintendente all'attività amministrativa, formula i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla ratifica assembleare;
g. accetta donazioni e lasciti a favore dell'AEI delegando il Presidente a compiere tutti gli atti legali per acquisire e conservare i relativi beni;
h. formula regolamenti per il funzionamento degli organi e per la determinazione di procedure inerenti a tutte le attività istituzionali;
i. nomina commissioni di studio a livello consultivo e ne acquisisce i pareri;

j. nell'ambito delle competenze indicate ai punti precedenti ed in caso di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di straordinaria amministrazione aventi provvisoria esecuzione ma soggetti alla ratifica della più vicina assemblea federale;
k. compie ogni atto utile al raggiungimento delle finalità istituzionali non riservato alla competenza di altri organi o incaricati;
l. determina i criteri con i quali si procede al calcolo dei voti spettanti ai soci federati, persone fisiche o persone giuridiche, anche differenziandoli per tipologie;
m. determina i criteri con i quali si procede al calcolo della quota associativa richiesta ai soci federati, persone fisiche o persone giuridiche, anche differenziandoli per tipologie.

10.4 Attribuzioni del Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Alleanza e ne ha la firma Sociale. Rappresenta legalmente l'AEI di fronte ai terzi e di fronte a qualsiasi autorità statale, regionale, provinciale, comunale, sia pubblica che privata, nonché di fronte a enti, associazioni, federazioni, società di ogni genere, persone. Egli rappresenta altresì l'AEI in giudizio di fronte a qualsiasi giurisdizione civile, penale, amministrativa, incluse le Corti europee.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Presiede il CEF ed esegue le sue deliberazioni aventi rilevanza sia interna che esterna all'AEI. Egli può delegare, con il consenso del CEF, una o più funzioni al vice-Presidente o ad altri componenti del CEF in caso di impedimento temporaneo o in caso di assenza. In caso di impedimento prolungato o di dimissioni, subentra nella carica il vice-Presidente sino alla più vicina assemblea generale.

Il posto vacante nel CEF viene ricoperto dal membro primo non eletto in assemblea avente il maggior numero di voti.

10.5 Durata e situazioni di eleggibilità.

Il CEF dura in carica quattro anni dal giorno dell'elezione. I suoi membri possono essere rieletti. L'età minima per essere eletti è di venticinque anni alla data di convocazione dell'AF.

10. 6 Deliberazioni e calendario delle riunioni.

Il CEF è validamente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti tra i quali il Presidente o il vice-Presidente ed il Segretario generale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di quattro quinti nel caso di cinque presenti. Per più di cinque presenti la maggioranza è quella assoluta. In caso di parità prevale la metà che comprende il voto del Presidente o del vice- Presidente. Il CEF si riunisce almeno tre

volte l'anno e tutte le volte che sia ritenuto necessario da parte del Presidente oppure da parte di almeno quattro componenti.

La convocazione scritta deve sempre contenere l'ordine del giorno.

10.7 Gratuità degli incarichi - rimborsi – rapporti lavoro.

Tutte le funzioni dei componenti del CEF sono rese con spirito vocazionale e al di fuori di qualsiasi possibile rapporto comunque retributivo. In base ad ordinativi emessi dal Segretario generale e su documentati rendiconti di spesa, possono essere rimborsate ai componenti del CEF e ad altri organi dell'AEI le spese sostenute direttamente per l'assolvimento dell'incarico connesso al loro ufficio. Qualora obiettive necessità lo rendano opportuno, l'AEI potrà assumere collaboratori retribuiti con deliberazioni del CEF e successiva ratifica dell'AF.

10.8 Attribuzioni del Segretario generale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le principali attribuzioni:

a. tiene aggiornati e custodisce i registri anagrafici dei soci, gli altri libri sociali, gli originali verbali delle assemblee e del CEF, le copie dei verbali delle assemblee e dei consigli distrettuali, nonché tutti documenti e gli atti amministrativi e legali dell'AEI;
b. cura l'aggiornamento e la razionale gestione dell'archivio storico dell'AEI e della biblioteca;
c. come responsabile amministrativo dell'AEI cura, in stretta intesa col Presidente o vice-Presidente, la corrispondenza in partenza ed in arrivo, provvede alla regolare tenuta dei libri contabili e patrimoniali, alla conservazione del patrimonio e dalla gestione finanziaria secondo le direttive ricevute. Il Segretario generale è responsabile di tutte le sue attribuzioni nei confronti del CEF.

Art. 11 - I Consigli Distrettuali (CD)

11.1 Il Consiglio distrettuale è previsto per ognuna delle aggregazioni territoriali (distretti) nelle quali risiedono i membri individuali, le chiese, le opere e le istituzioni evangeliche, o le associazioni di esse.

Ad oggi sono individuati i seguenti distretti che coprono l'intero territorio nazionale:

- NORD-OVEST: Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria
- NORD-EST: Trentino-Alto Adige, Friuli, Veneto
- CENTRO-NORD: Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria
- CENTRO: Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise
- CAMPANIA
- SUD-EST: Puglia, Basilicata
- CALABRIA
- SICILIA

E’ possibile scindere territorialmente un distretto in due distretti più piccoli, cui verranno assegnati nuovi nomi in accordo con i territori rappresentati, attraverso una deliberazione della relativa assemblea distrettuale, previa accettazione scritta del Comitato Esecutivo Federale.

E’ possibile fondere territorialmente due distretti in un unico distretto più grande, cui verrà assegnato un nuovo nome in accordo con il territorio rappresentato, attraverso una deliberazione dell’assemblea distrettuale di ciascuno dei due distretti originari, previa accettazione scritta del Comitato Esecutivo Federale.

Nei casi di scissione o fusione distrettuali, i consigli distrettuali di provenienza decadono. Attraverso la convocazione delle risultanti assemblee distrettuali verranno riformati i rispettivi consigli distrettuali.

11.2. Ogni Consiglio Distrettuale è composto da tre a sette membri, eletti a scrutinio segreto dall'assemblea distrettuale che si riunisce ad anni alterni rispetto all'assemblea federale. Sono membri di tali assemblee tutte le chiese, le opere, le istituzioni evangeliche ed i singoli credenti membri dell’AEI e residenti nel distretto. Le convocazioni, le delibere e tutte le altre norme riguardanti la conduzione dei lavori assembleari seguono la normativa di questo Statuto per l’AF in quanto compatibili e fatte salve le norme speciali dei seguenti commi.

11.3 L'elezione del Consiglio Distrettuale e quella del suo Coordinatore devono avvenire almeno quattro mesi prima dell'ordinaria convocazione dell'Assemblea Federale. Copia del verbale di seduta dovrà essere trasmesso entro tre giorni al Presidente dell'AEI.

11.4 Le norme di funzionamento dei Consigli Distrettuali sono contenute in apposito regolamento predisposto dal CEF, sentiti i Consigli Distrettuali, e approvato dall'AF.

Art. 12 - Il Collegio dei probiviri

12.1 Competenza.

Il Collegio dei probiviri, composto di cinque soci dell’AEI di età non inferiore agli anni quaranta, è eletto dall’AF in sessione ordinaria tra i pastori, anziani e conduttori delle chiese e tra i responsabili delle opere e istituzioni rappresentati dall'AEI. Il Collegio è presieduto da quello, tra essi, eletto con il maggior numero di voti, o, a parità di voti, dal più anziano di età.

12.2 Compiti.

Il Collegio ha il compito di comporre le controversie, anche di natura morale, che possono insorgere tra i soci e gli organi dell'AEI, e altri soggetti. Gli stessi sono tenuti a rimettere al Collegio la composizione di controversie non ancora composte e si impegnano a rispettare le raccomandazioni del Collegio. Sentiti gli interessati e raccolte le opportune informazioni e documentazioni, il Collegio stabilisce con motivato

provvedimento i termini e di modi di composizione della controversia basandosi sui principi evangelici della riconciliazione e del perdono.

12.3 Il Collegio adotta, nei casi e secondo le modalità stabilite dal regolamento, le misure disciplinari a carico dei soci o degli organi dell'AEI che violino gravemente i doveri inerenti al loro incarico o servizio. I provvedimenti emessi dal Collegio in materia disciplinare sono definitivi ed immediatamente esecutivi.

12.4 La durata in carica del Collegio è di quattro anni. Ciascun membro del Collegio è rieleggibile e può essere ricusato solo per giusta causa.

Art. 13 - La Commissione di revisione (facoltativo)

13.1 L'Assemblea federale nomina i tre componenti della Commissione, al di fuori dei componenti del Comitato Esecutivo e dei Consigli Distrettuali, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

All'interno di questi tre componenti l'Assemblea nomina il Presidente della Commissione, che dovrà essere iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori dei conti.

Spetta inoltre all'Assemblea la nomina di ulteriori due componenti supplenti, uno dei quali dovrà essere scritto all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti.

La CRE ha il compito di controllare in qualsiasi momento lo ritenga opportuno la regolarità dei movimenti finanziari e delle variazioni patrimoniali dell'AEI nonché di verificare la conformità delle deliberazioni del CEF e del CD alle norme fondamentali della presente costituzione e, per quanto non espressamente qui previsto, a quelle di cui al c.c. in quanto applicabili. Il controllo economico-finanziario si estende a tutti i servizi aventi dotazione di fondi monetari sia soggetti alla responsabilità del Segretario generale sia dei Consigli distrettuali.

13.2 La Commissione ha l'obbligo di contestare al Comitato Esecutivo Federale eventuali irregolarità indicando sia i responsabili diretti sia le misure più opportune per il ripristino della regolare condotta. La stessa contestazione può essere verbalizzata nei confronti del Consiglio Distrettuale nella persona del suo Coordinatore.

13.3 La Commissione delibera a maggioranza. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermata per ulteriori bienni. I componenti della Commissione non possono essere parenti in linea retta o coniugi dei membri del CEF e dei Consigli distrettuali.

L'incarico di revisore è volontario e gratuito, salvo il disposto dell'art. 10 comma 1.

PARTE III: AMMINISTRAZIONE DI BENI

Art 14 - Patrimonio e sua amministrazione

14.1 Premesso che l'AEI per grazia di Dio e per l'impegno di fede dei suoi soci mantiene l'autogoverno finanziario, si dà atto che il patrimonio dell'AEI è costituito:

1. dai beni immobili che per donazione, lasciti o acquisti vengono acquisiti al patrimonio dell'AEI sia in proprietà che in usufrutto o in altro diritto di godimento oppure incomodato;
2. dalle rendite patrimoniali eventualmente prodotte dei predetti beni;
3. dai beni mobili di ogni natura, anche se registrati, nonché da tutte le disponibilità finanziarie come denaro, mezzi rappresentativi del denaro, titoli pubblici e privati, fondi comuni, diritti, interessi e simili, posseduti o che perverranno all'AEI;
4. dalle eventuali eccedenze annue delle entrate rispetto alle spese erogate, fatte salve quelle eccedenze specificamente accantonate in bilancio a copertura dei disavanzi di esercizi precedenti;
5. dalle quote contributive annuali dei soci AEI e da offerte straordinarie spontanee;
6. dai beni e diritti immateriali come brevetti, licenze, diritti d'autore, testate di periodici editi o meno dall'AEI;
7. da ogni altro bene o diritto non elencato nei precedenti numeri che venga acquisito al patrimonio dell'AEI nel rispetto della legge.

14.2 Al termine di ogni esercizio finanziario deve essere aggiornato l'inventario generale dei beni tenuto dai Segretario generale e sottoposto al visto della Commissione di revisione almeno una volta l'anno.

Art. 15 - Destinazione degli eventuali avanzi di bilancio e indisponibilità del patrimonio

Gli eventuali avanzi di bilancio comunque derivanti dalla gestione del patrimonio dell'AEI dovranno essere devoluti esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali indicate dal presente Statuto, ad esclusione di quelli destinati dall'AF alla copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti.

Nessuna parte degli avanzi potrà mai essere destinata o distribuita, direttamente o indirettamente ai soci dell'AEI. I soci dell'AEI, compresi quelli sospesi, espulsi o cancellati, nonché i loro eredi o aventi causa, non potranno in nessun caso reclamare la restituzione delle quote, offerte e donazioni fatte all'AEI. Parimenti essi non potranno mai vantare alcun diritto sui beni patrimoniali dell'AEI, neppure in sede di liquidazione del patrimonio.

Art. 16 - Funzioni amministrative e di tesoreria

16.1 Il Segretario generale eletto dall'AF è responsabile della tenuta della contabilità generale e di tutti gli adempimenti connessi previsti dalla legge per gli enti ecclesiastici

e comunque per gli enti non commerciali. Egli compie tutti gli atti di gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie in esecuzione delle deliberazioni del CEF.

16.2 Le disponibilità finanziarie sono custodite e movimentate in conti bancari e postali intestati all'AEI. II Segretario generale ed il Presidente hanno i poteri di firma disgiunti per tutte le operazioni bancarie e postali, ivi inclusi i prelevamenti, i versamenti i giroconti, la disposizione di bonifici, la richiesta di carnet di assegni, ed ogni altra operazione bancaria e postale, anche se qui non menzionata, correlata alle finalità istituzionali.

16.3 Il Segretario generale redige un rendiconto finanziario di tutte le disponibilità, dei crediti e dei debiti, ogni quattro mesi solari, e lo consegna al Presidente dell'AEI ed alla Commissione di revisione. Chiusa la contabilità al 31 dicembre di ogni anno, redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, trasmettendoli al CEF ed alla CRE entro il mese di marzo. Entro lo stesso mese il Presidente redige la «relazione annuale sullo stato dell'AEI», alla quale unisce i bilanci da sottoporre al Consiglio federale che dovrà approvarla entro il mese di aprile.

16.4 L'approvazione del bilancio preventivo comporta l'autorizzazione al CEF di erogare le spese ivi indicate e riscuotere le entrate previste. Le variazioni al bilancio preventivo, debitamente motivate quanto alla loro necessità, devono essere deliberate a maggioranza di cinque noni del CEF.

Art. 17 - Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea Federale delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'AEI col voto favorevole di tre quarti dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea provvede alla nomina di tre liquidatori dei quali almeno due devono essere soci dell'AEI. Per la procedura di liquidazione si rinvia agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile in quanto applicabili. I beni e le disponibilità finanziarie eventualmente residuali alla chiusura della liquidazione sono devoluti all'Alleanza Evangelica Europea o ad istituzione evangelica, italiana od estera, che a giudizio dell'AF persegua finalità analoghe o similari.

Art. 18 - Personalità giuridica

Il Presidente è delegato a chiedere, nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento della personalità giuridica dell'AEI.

Art. 19 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Statuto Approvato dall'Assemblea Federale del 31 Ottobre 2020